

CLAMOROSA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE A 6 ANNI DALLA LEGGE

Passaggio bloccato ai Comuni degli istituti di beneficenza

In gioco circa 800 miliardi delle «opere pie» - Dovevano diventare comunali ricoveri, case di riposo, orfanotrofi, asili notturni, colonie - Escluse solo le istituzioni educative prettamente religiose

ROMA — Dopo quasi sei anni di battaglie e dopo una polemica che ha visto in prima fila persino due Papi (Paolo VI nel 1977 e Giovanni Paolo II l'anno successivo), la guerra per il possesso delle cosiddette «opere pie» e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza segna la sconfitta dello Stato e delle Regioni. Almeno fino a quando non sarà varata una legge organica di riforma della assistenza pubblica, che giace da anni alla Camera.

Il fatto nuovo è che la Corte Costituzionale ha cancellato, con una sentenza depositata ieri mattina, le parti vitali dell'articolo 25 del decreto del Capo dello Stato numero 616 del 22 luglio 1977. Questo articolo in attuazione di una legge precedente (del 1975, n. 382) disponeva il passaggio ai comuni, tramite provvedimenti delle singole regioni di tutte le «istituzioni pubbliche di assistenza», cioè ricoveri, case di riposo, orfanotrofi, asili notturni, colonie.

Dal provvedimento restavano esclusi le istituzioni educative a carattere prettamente religioso, ma per molte di esse il confine tra pubblico e privato, tra laico e religioso era molto labile e restava affidato alla discrezione di apposite commissioni nominate dallo Stato.

Degli istituti da «espropriare» se ne censivano oltre 6 mila in tutta Italia in maggioranza «controllati» direttamente o indirettamente da organizzazioni cattoliche. Alcuni presentavano bilanci di fame e un personale che non vedeva l'ora di finire negli organici comunali per avere assicurato stipendio e carriera, ma nel complesso si trattava di trasferire ai comuni un patrimonio di alcune migliaia di miliardi. Nella sola Lombardia, dove il passaggio ai comuni era imminente e viene ora bloccato, si parla di una «dote» globale che supera gli 800 miliardi.

L'assistenza privata in Italia è libera: lo dice l'articolo 38 della Costituzione. E le associazioni private di assistenza non sono mai state toccate. Le istituzioni di cui si discute sono quelle finora autogestite, che hanno carattere pubblico, soprattutto per il fatto che i loro fondatori hanno voluto che fossero amministrate prevalentemente da rappresentanti della collettività, cioè di comuni, provincie e altri enti pubblici.

Una prima «collettivizzazione» di questi istituti era stata operata da Crispi nel 1890. Nel 1948 la Costituzione della Repubblica assegnava l'assistenza pubblica alla competenza delle Regioni (articoli 117 e 118). Per attuare la Costituzione, si varava, appunto, nel 1975 la legge 382 che prevedeva il trasferimento ai comuni delle funzioni «esercitate da enti pub-

blici nazionali ed interregionali». La legge 382 trovava attuazione, a sua volta, con il decreto delegato n. 616 del '77, il quale, però (e questa è l'obiezione su cui si fonda la sentenza della Corte Costituzionale) faceva saltare il concetto di «nazionale e interregionale» e disponeva l'«esproprio» di tutti gli istituti di assistenza pubblica, indistintamente, anche di quelli che svolgessero azione su scala locale, all'interno di una sola Regione. La Corte Costituzionale non vieta, dunque, l'affidamento ai Comuni (e quindi anche la «lottizzazione» e la spartizione dei beni) di quegli istituti che valicano il confine regionale (ma si tratta di una esigua minoranza).

Chi perde, nella vicenda, è il principio, cui si ispirava la legge, di assicurare ai cittadini, una assistenza sociale eguale per tutti, come è previsto per l'assistenza sanitaria. Chi vince è il principio della «pluralità degli interventi» anche nella assistenza pubblica, principio, riferito a quello più ampio di libertà, in nome del quale sono partiti i numerosi ricorsi ai Tar, che a loro volta hanno sollevato l'eccezione di costituzionalità.

Che succederà ora nelle Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte) nelle quali il passaggio ai comuni era già cominciato? Quello che è fatto è fatto. L'articolo 30 della legge sulla Corte costituzionale del 1953 prescrive infatti, che le sentenze hanno efficacia generale solo dal giorno successivo alla loro pubblicazione. Niente da fare, dunque, per chi non ha ricorso. Ma è chiara la disparità che si viene a creare tra regione e regione, molte delle quali hanno sempre rinviato l'applicazione della legge) e tra istituti delle stesse regioni.

Molte opere di assistenza aspettavano oltre tutto proprio la comunalizzazione per tornare a vivere e funzionare. La organizzazione dell'assistenza sociale torna caotica e frammentaria.

Le reazioni dal mondo laico non si sono fatte attendere. «Dal concetto di assistenza torniamo a quello di beneficenza» — ha detto il ministro socialista alle Regioni, Aniasi.

Il presidente della Regione Piemonte, Ezio Enrietti, anch'egli socialista ha parlato al Corriere di «un attacco alla autonomia di una enormità senza precedenti». Anche l'assessore democristiano ai servizi sociali della Regione Lombardia, Maria Paola Colombo Svevo, ha mostrato «preoccupazione per l'incertezza in cui piomba il settore» e ha invocato la legge quadro del parlamento, per la quale l'ultima discussione alla Camera risale al 26 marzo scorso.

Nicola D'Amico